

TORNATA DEL 26 APRILE 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Relazione ed approvazione immediata dei progetti di legge concernenti: l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci 1853 a tutto il mese di maggio; e l'aggiunta di spese ai bilanci 1852 dell'azienda dell'artiglieria e delle finanze — Seguito della discussione del progetto di legge sulle società anonime e le associazioni mutue — Articolo 8: osservazioni del senatore De Cardenas — Proposta del senatore Alberto Ricci — Dichiarazione del senatore Des Ambrois — Considerazioni del ministro delle finanze — Proposta del senatore Alfieri — Discorso del senatore Sclopis in appoggio della medesima — Osservazioni del ministro delle finanze, e dei senatori Des Ambrois, Sclopis, Alfieri, Jacquemoud, Massa-Saluzzo, e Pinelli — Rinvio dell'articolo 8 all'ufficio centrale — Comunicazione del trattato di navigazione e di commercio col Granducato di Necklemburg-Schwerin.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato senza osservazione.

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEI BILANCI 1853 A TUTTO MAGGIO; E DI MAGGIORI SPESE SUI BILANCI 1852 DELL'AZIENDA DI ARTIGLIERIA E DELLE FINANZE.

PRESIDENTE. La parola è al signor senatore Cagnone, relatore sul progetto di legge per l'autorizzazione dell'eser-

cizio provvisorio dei bilanci 1853 a tutto il mese di maggio del corrente anno.

CAGNONE, relatore, legge la relazione. (Vedi 3° vol. Documenti, pag. 1660.)

PRESIDENTE. La parola è al signor senatore Di Pollone, relatore sul progetto di legge per l'aggiunta di spese ai bilanci 1852 dell'artiglieria e delle finanze.

DI POLLONE, relatore, legge la relazione. (Vedi 3° volume Documenti, pag. 1593).

PRESIDENTE. Ho l'onore di proporre alla Camera che voglia procedere senza più alla discussione di questi due progetti di legge, dei quali ha udito testè i rapporti, prevedendo che i medesimi non daranno luogo ad alcuna discussione.

Chi così pensa, voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

Il primo progetto di legge di cui si è udita la relazione è così concepito :

« *Articolo unico.* La facoltà di riscuotere le tasse ed imposte si dirette che indirette, di snallire i generi di privativa demaniale e di pagare le spese dello Stato, accordata al Governo del Re colle leggi del 23 dicembre 1852 e 24 febbraio ultimo scorso, è prorogata a tutto il mese di maggio del corrente anno. »

Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se non si chiede la parola, interrogo il Senato se vuole chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Rileggerò l'articolo unico. (*Vedi sopra*)

Chi approva l'articolo testè letto, sorga.

(Il Senato approva.)

La seconda legge è la seguente :

« *Articolo unico.* Sono autorizzate in aggiunta al bilancio dell'anno 1852 le seguenti maggiori spese, cioè :

« Artiglieria, fortificazioni e fabbriche militari — Spese ordinarie — Categoria 23, *Trasporti* L. 5,500 »

« Finanze — Spese straordinarie — Categoria 19, *Assegnamenti d'aspettativa* 250 »

Totale . . . L. 5,750 »

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Non chiedendosi la parola ne pongo ai voti la chiusura.

(La discussione generale è chiusa.)

Ho l'onore di rileggere l'articolo unico. (*Vedi sopra*)

Chi l'approva, sorga.

(Il Senato approva.)

Si passa separatamente allo squittintio di queste due leggi.

Risultato della votazione sulla prima :

Votanti 51

Voti favorevoli 50

Voti contrari 1

(Il Senato adotta.)

Risultato della votazione sulla seconda :

Votanti 53

Voti favorevoli 50.

Voti contrari 3

(Il Senato adotta.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE INTORNO ALLE SOCIETÀ ANONIME ED ASSOCIAZIONI MUTUE.

PRESIDENTE. Deve ora continuarsi la discussione sul progetto di legge riguardante le società anonime ed associazioni mutue, la quale erasi fermata ieri all'articolo 8°.

La parola è al senatore De Cardenas.

DE CARDENAS. Oltre ai motivi che ieri adducevò l'onorevole nostro collega il senatore Giulio, per cui la minoranza dell'ufficio centrale si pronunziava in senso da non ammettere l'annullazione di un contratto per la mancanza di pagamento dell'imposta, ve ne erano altri due che animarono forse alcuni dei membri della minoranza : il primo era che ammettendo quella nullità, vi nascerebbero dei casi nei quali

sarebbe stato in facoltà ad una sola delle parti di annullare il contratto, come sarebbe il caso delle assicurazioni marittime ; e per esempio, uno si potrebbe assicurare e poi partire immediatamente dopo, spetterebbe all'assicuratore il compiere il contratto pagando la tassa, ma se gli affari vanno male, se viene una burrasca in quei giorni da cui possa prevedere dei sinistri, egli non ultimerà il contratto pagando la tassa di assicurazione, e nel solo suo vantaggio lo potrà annullare.

Il secondo motivo che forse può aver avuto azione su qualcuno dei membri dell'ufficio a non accettare la nullità del contratto, e che certamente ha agito su qualcuno dei membri dell'ufficio, è quello che per fare un contratto unico e solo si dovessero formare due atti distinti e posti forzatamente a qualche distanza di tempo l'uno dall'altro ; onde avrebbe non difficilmente potuto darsi il caso che, compiuto il primo, sorgessero difficoltà ed incagli a compiere il secondo.

Un atto unico da doversi fare in due tempi e modi distinti e diversi mi pare sia una specie di mostruosità tale da non potersi ammettere in una buona legislazione. Ora, giacchè ho la parola, toccherò di due cose che vennero accennate ieri dagli onorevoli preopinanti. L'una è in riguardo alla nullità dei contratti e degli istromenti quando non sono insinuati.

Mi pare a questo proposito che l'insinuazione non sia quella che costituisca il contratto ; può ben darvi una data certa in certi casi, ma la nullità di questi istromenti non insinuati mi pare non sia ammissibile e quindi non possa sussistere il paragone tra la polizza di pagamento e l'insinuazione.

L'altra cosa si riferisce all'esempio che ci si produceva dell'Inghilterra per le cambiali, le quali non sono valide se non sono scritte in carta bollata, e se non è pagata la tassa. Il solo esempio dell'Inghilterra, per quanto possa essere rispettabile, non è una ragione e non vale ad indurre altri a doverne fare altrettanto. Bisognerebbe provare che facendo così si fa bene in Inghilterra, ma non accontentarsi di addurre il solo fatto che colà così si faccia. Vi sono cose che si fanno legalmente in Inghilterra, e che certamente pel solo motivo che colà si facciano non sarebbero ammissibili nella nostra legislazione.

Si è parlato poi anche della rendita di 100 mila lire che venne alla cassa della Camera di commercio di Genova dopo lo stabilimento di questo che non so se sia regolamento o legge, e per cui non sono vevoli le assicurazioni se non ne è stata pagata la tassa.

Riguardo a queste 100 mila lire si è detto : si tratta o di averle o di perderle per le finanze ; si osserva che in ogni caso non saranno tutte le 100 mila lire che si perderebbero, ma solo la differenza tra quello che poteva rendere prima la tassa delle assicurazioni e ciò che potrebbe rendere dopo.

Vi sarebbe a dedurre anche da questo supposto profitto di 100 mila lire tutto l'aumento che ha portato la maggiore attività del commercio, non che le maggiori assicurazioni che di certo si fanno nei nostri giorni e che si faranno ancora maggiormente per l'avvenire di quello che non si facessero prima in paragone. Queste sono le poche osservazioni che io volevo fare su quello che si era detto ieri, e non ho altro a soggiungere.

RICCI ALBERTO. L'articolo 8°, intorno al quale verte tuttora la discussione, mi sembra poter dar luogo a due maniere di osservazioni, di cui l'una riguarda il principio nuovo che si vuole introdurre nella nostra legislazione, l'altra si riferisce al modo di riscossione della tassa. Finora la nostra legislazione non aveva mai dichiarato la nullità di un contratto pel solo fatto del non pagamento del diritto dovuto al

fisco. Questa omissione dava luogo ad una multa più o meno grave, secondo la gravità del fatto, e al pagamento del doppio o del triplo diritto, ma non attaccava mai la sostanza del contratto. In ciò mi sembra che la legislazione fosse quanto mai logica, perchè si deve mantenere una perfetta divisione tra ciò che riguarda l'essenza del contratto stesso, e ciò che concerne la formalità del pagamento di quell'imposta che il Governo giustamente percepisce all'occasione della celebrazione di un contratto; altrimenti si potrebbe credere che il Governo non sia fatto che per ricever imposte mentre invece queste sono introdotte per dar al Governo i mezzi di tutelare appunto le persone e le cose. Mi pare adunque che, quando la nostra legislazione in questa parte si è mostrata, ripeto, così logica e così conforme ai principii più puri del diritto, non sia conveniente che si venga adesso ad introdurre in proposito di una tassa di non grande entità, in paragone di tutte quelle che si riscuotono, uno sconcio sicuramente molto dannoso.

Il signor ministro delle finanze diceva ieri che non essendo uomo di legge, non avrebbe sviluppato gli argomenti legali, e che si limitava ad occuparsi esclusivamente degli argomenti economici. Fra questi addusse l'esempio di quanto si pratica in Inghilterra. Già il senatore De Cardenas ha osservato a questo proposito che argomenti che vengono dedotti per analogia dall'esempio di quanto si pratica in altri paesi si debbono valutare pel loro intrinseco valore e non dal semplice fatto della loro esistenza presso estere nazioni.

Infatti è difficile prima di tutto che due Stati si trovino in eguali condizioni morali e materiali; e poi quando si cita l'Inghilterra si deve distinguere ciò che in essa è ancora rimasuglio di legislazione antiquata, e ciò che è conforme alle idee ed ai nuovi bisogni della società. Presso quella nazione in fatto di legislazione v'ha di tutto; ciascheduno può trovare nell'arsenale delle leggi inglesi tutto quello che vuole. In materia di matrimonio, per esempio, v'ha quello che si contrae in presenza del maniscalco, la vendita della moglie fatta al mercato pubblico con una corda al collo. Ora io non penso che nella futura legge di matrimonio civile il Ministero prenderà anche a modello in questa parte la legislazione inglese.

In fatto di finanze, quando il signor ministro vuole imitare l'Inghilterra, lasci da banda i vecchi reliquati di una legislazione, frutto di tempi barbari, e tanto più quando la legislazione patria, siccome osservai, si trova già in questa materia in armonia coi più puri dettali della scienza.

Il signor ministro ci ha detto poi che egli non era l'inventore di questo ritrovato e che la Camera di commercio di Genova lo aveva essa stessa introdotto; siccome poi egli sta adocchiando l'eredità della Camera di commercio, così, malgrado che abbia respinto la paternità di questa misura fiscale, ne ha voluto introdurre il principio nella legge in discussione.

Riguardo al peso che egli poi accorda all'autorità morale della Camera di commercio di Genova, egli ce ne ha dato la giusta misura quando ci proponeva una legge che ne cambiava interamente la forma e la natura, legge che è stata respinta dal Senato.

Ai considerandi della legge del signor ministro aggiungerò poche osservazioni che ne faranno conoscere la vera importanza.

Le Camere di commercio, come tutti gli stabilimenti meramente consultivi che esistevano sotto l'antico regime, erano composte di individui nominati esclusivamente dal Governo; e precipuo merito dei membri che le componevano doveva

essere quello di accondiscendere in tutto al Ministero, e questi raggiungeva spesso così bene il suo fine che quando non voleva le strade ferrate, trovò la Camera di commercio di Genova così compiacente che fece un rapporto nel quale essa provava niente meno che lo stabilimento delle strade ferrate nello Stato sarebbe la rovina del porto di Genova (*Harità*); questo rapporto esiste, ed il ministro potrà consultarlo volendolo.

Quanto alle lagnanze che dice non essere state sporte in quell'epoca, il signor ministro sa perfettamente quanto libera fosse la discussione in quel tempo, massime per quanto riguardava le misure del Governo. Il Governo in quel tempo preferiva riscuotere meno a condizione che non si parlasse; ora invece, purchè gli si consenta di asciugare le tasche dei contribuenti, lascia loro liberissima la parola (*Harità*).

Riguardo al modo di riscossione, già l'istessa Commissione mi sembra aver riconosciuto come quello da lei proposto non vada disgiunto da molte difficoltà e soprattutto da una certa lentezza incompatibile coi bisogni e colla necessità del commercio.

In conseguenza, riassumendo le osservazioni che ho avuto l'onore di presentare, io proporrei al Senato il rinvio dell'articolo all'ufficio centrale perchè prima di tutto vedesse modo di far scomparire quello sconcio che ho segnalato, cioè a dire la disposizione legislativa che annulla un contratto pel semplice fatto dell'omissione del pagamento della tassa e secondariamente perchè vedesse d'introdurre nella percezione della medesima (che io sono ben lungi dal rigettare) il metodo il più semplice ed il più adattato ai bisogni del commercio. Ora credo che quello che già si praticava in parte sia preferibile a quello proposto nel nuovo progetto.

DES AMBROIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Des Ambrois.

DES AMBROIS. Ho udito da uno degli onorevoli preopinanti che, sebbene la disposizione portante nullità delle polizze d'assicurazione marittima, le quali non fossero registrate presso l'ufficio a ciò destinato fosse stata proposta alla Camera di commercio di Genova, questa circostanza non dovesse influire sul giudizio del Senato, in quanto che l'opinione della Camera di commercio non rappresentasse quella del commercio medesimo, ma piuttosto dovesse in qualche modo considerarsi come un riflesso dell'opinione stessa del Governo, in quanto che fosse il Governo che ispirasse costantemente quella Camera componendola d'uomini suoi.

Per parte mia, poichè ebbi l'onore di reggere le cose dell'interno all'epoca cui allude l'onorevole preopinante, lo respingo assolutamente questa accusa di aver composto la Camera di commercio di Genova di persone condiscendenti al Governo e credo di poterla tanto più fondatamente respingere per aver avuto più volte occasione nella mia amministrazione d'accorgermi di tutt'altra propensione per parte di quella Camera di commercio che di condiscendenza verso le mie viste.

Credo dunque di potermi totalmente scusare dall'imputazione che venne fatta all'antica amministrazione dall'onorevole signor senatore Ricci. Lo stesso signor senatore ha creduto di poter osservare che il signor ministro presidente del Consiglio respingesse la paternità della legge che portava quella nullità. Io non so se così vengano rettamente interpretati i sentimenti del signor ministro, ed avrei motivo di credere diversamente dalla proposta stessa che in oggi egli sostiene a nome del Governo; ma debbo dire, per quanto mi riflette, che ebbi qualche parte nella paternità di questa legge e che io non la respingo.

Ripeto che fu la Camera di commercio di Genova che all'epoca in cui fu pronunciata la nullità ne fece apposita istanza, ed aggiungerò ancora che, per quanto io mi ricordi, vi fu qualche cosa di più, poichè il Ministero non aderì immediatamente all'istanza, ma fece delle osservazioni contrarie; io confesso che la stessa ripugnanza che provano oggi alcuni membri di questo onorevole Consesso nell'ammettere una disposizione simile, io allora la provai: sottoposi le mie osservazioni, feci nota la mia ripugnanza alla Camera, e la Camera, non ostante quella condiscendenza che le vuole attribuire il signor senatore Ricci, respinse le osservazioni del Ministero ed insistette perchè la disposizione avesse il suo corso: la cosa fu discussa nei Consigli del Governo, ed il Governo pensò di dover assecondare il voto della Camera di commercio.

Mi ricordo però che quella insistenza poteva ravvisarsi ragionevole anzichè no, perchè esisteva, come lo osservò il signor senatore, una legge, la quale comminava una multa (e, per quanto posso rammentarmene, alquanto forte) per coloro che non levassero la prescritta polizza dagli uffizi di controllo. Non ostante questa sanzione penale, tale era la frequenza delle frodi che dal momento in cui fu sancita la nullità il prodotto dell'imposta in meno di un anno triplicò o quadruplicò, giacchè credo che la cifra indicata ieri pel divario dall'onorevole signor ministro delle finanze fosse alquanto modesta, anzi molto inferiore alla realtà quando egli disse che il prodotto dell'imposta sulle assicurazioni marittime erasi triplicato dai primi tempi al giorno d'oggi, ossia era asceso da 35 o 40 mila franchi ad oltre 120 mila. Per quanto io possa ricordarmi, il prodotto primitivo era di gran lunga inferiore alle 35 mila, e, se non erro, oltrepassava di poco le 10 mila lire. Ora questo prodotto salì ben presto al di là delle 40 mila lire, ed in oggi, se sono esatti i riscontri che ho potuto avere, eccederebbe le 140 mila.

Allo stato delle cose io restringerei la questione a questi termini: se esiste la pena di nullità, si può sperare l'esecuzione della legge, se questa pena non esiste, l'esperienza ha dimostrato che la legge sarebbe illusoria.

Si tratta adunque di ammettere o di rigettare una tassa di qualche importanza, una tassa già esistente (almeno per quanto concerne alle assicurazioni marittime), la quale si percepisce, è vero, a favore della Camera di commercio di Genova, ma è applicata in usi pubblici e principalmente nel miglioramento del porto di quella città, che cioè riceve una destinazione a cui dovrebbe supplire il Governo se non vi provvedesse l'erario della Camera. La questione è di vedere se nello stato presente delle finanze sia conveniente di rinunciare o non a quest'imposta.

CAYON, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Mi credo in obbligo di aggiungere ancora brevissime parole a quanto ha ora esposto così egregiamente l'onorevole preopinante.

Tutti gli oratori che hanno combattuto la disposizione in questione hanno detto che essa era contraria a tutti i principii di diritto, ed io mi aspettava che alcuni di essi avrebbero esternati i motivi di questi loro sentimenti, perchè in verità io non capisco che cosa vi sia di così contrario ai principii di diritto, della legislazione, se si vuole, d'imporre una condizione *sine qua non* all'esecuzione di un contratto. Io non vedo che siavi niente di immorale in questa clausola, che vi sia nulla di contrario ai grandi principii della legge naturale. Non basta il dire: questo non è conforme a quanto si fa, perchè io rivolgerò l'argomento di cui si serviva il senatore Ricci osservando che, se quanto si faceva si è riconosciuto produrre

inconvenienti, è bene che si muti sistema nel fare. Una disposizione che ha nulla di contrario ai principii della morale, che ha nulla di cattivo, non deve essere giudicata che nella sua applicazione e dagli effetti che essa produce. Quando io ho invocato l'esempio dell'Inghilterra, non ho voluto dire con ciò che dovevasi seguire il suo esempio come *in verba magistri*, ma perchè si vedesse quali fossero gli effetti che queste disposizioni applicate sopra una scala molto più larga potevano produrre.

In Inghilterra la legge da secoli colpisce di nullità le cambiali che non sono bollate; ha forse questa misura prodotto dei cattivi effetti in Inghilterra? Ha essa forse impedito l'impiego delle lettere di cambio? Ha impedito lo sviluppo delle istituzioni di credito? No certamente.

Dunque questa disposizione che si vuole trovare così contraria ai grandi principii di diritto, non ha avuto in pratica nessuna specie d'inconvenienti, e non vedo che alcune delle persone, e sono molte, che in Inghilterra si occupano della riforma delle antiche leggi, abbiano pensato mai a provocare la riforma di questa disposizione della legge comune inglese; onde io porto ferma fiducia che questa disposizione non correrà la sorte che toccò a quella disposizione a cui accennava l'onorevole senatore Ricci.

Ma senza entrare a cercare gli esempi inglesi vediamo che cosa è accaduto presso noi.

La disposizione attuale è in vigore dall'8 agosto 1845, cioè da quasi otto anni; è stata applicata largamente, poichè, come ricordava l'onorevole senatore Des Ambrois, la tassa ha prodotto da quell'anno da lire 100 a 120 mila in ogni anno.

Si sono fatti contratti d'assicurazione per 120 milioni, in otto anni per un miliardo; ebbene questa disposizione che si è applicata ad un miliardo di contratti, non ha in pratica prodotto verun inconveniente nè per gli assicurati, nè per gli assicuratori. Mi pare che questo sia un argomento che risponde a tutti gli obbietti teorici che si fanno a questa disposizione.

Si è parlato del pericolo che possono correre gli assicurati che non erano domiciliati in Genova, in quanto si sarebbero potuto valere di questa disposizione gli assicuratori di cattiva fede. Io rispondo col fatto pratico: non vi è mai stato nessuno che abbia visto che sia rimasto inassequito un contratto perchè sia stato colpito di nullità; non vi è mai stata compagnia d'assicurazione che abbia cercato di esimersi da contratti impegni, per non adempimento della disposizione fiscale. In una parola, tanto gli assicurati, quanto gli assicuratori non hanno sofferto altro danno da questa disposizione, se non se di non più aver potuto violare la legge come prima la violavano.

Noi quindi abbiamo da scegliere fra due stati di cose: uno cioè lo stato anteriore al 1845, in cui vi era una legge in vigore e che non era eseguita; si aveva lo scandalo d'una disposizione che non era eseguita che da pochi uomini di buona fede. L'immensa maggioranza dei negozianti, delle compagnie di assicurazione, violavano quasi apertamente la legge.

Oppure dobbiamo confrontare questo stato di cose con un altro in cui la legge è fedelmente, rigorosamente eseguita da ognuno, eseguita mediante una sanzione penale, che non si è mai applicata. Io credo che di tutti la sanzione penale sia il migliore, perchè basta la pena comminata per impedire il delitto.

I magistrati che siedono in questa Camera, se trovassero una pena che bastasse comminare per impedire che i delitti

si commettersero, cambierebbero immediatamente il Codice penale, anche se fosse con principii nuovi che adotterebbero senza difficoltà.

Io non ribatterò quanto disse l'onorevole preopinante rispetto alla Camera di Genova; a ciò bastantemente rispose l'onorevole senatore Des Ambrois, tuttavia mi corre l'obbligo di dichiarare altamente che, se io ho creduto mio debito di proporre al Parlamento una legge per riformare l'attuale ordinamento delle Camere di commercio, non è che disconoscendo i servizi delle antiche Camere di commercio, o quanto meno che disconoscendo il merito dei membri che componevano questi corpi; io posso ben anche aggiungere la mia alla testimonianza dell'onorevole preopinante, onde assicurarlo che molte e molte volte queste Camere di commercio emisero opinioni direttamente contrarie a quelle in allora proposte dal Governo.

Io appunto ho avuto l'onore di far parte di una di esse, e credo che in quel tempo io non avessi motivo di essere soverchiamente arrendevole ai desideri del Governo.

Quindi se abbiamo invocato l'opinione della Camera di commercio, se abbiamo invocato la formale istanza che si faceva per ottenere questa modificazione nella legge sulle assicurazioni marittime, per ottenere una speciale esenzione, si è perchè credemmo che l'opinione di quel corpo meritasse di essere tenuta in gran conto, perchè credemmo che il Senato con un voto più solenne avesse dimostrato di tenere in gran considerazione la Camera attuale.

In definitiva, o signori, io credo che la questione possa ridursi a questi termini: per una considerazione teorica che non ha prodotto né può produrre alcun inconveniente pratico, dobbiamo noi rinunciare a 140 mila lire all'anno?

Mi si dirà: non è il Governo che rinuzia, è la Camera di commercio. Ma io rispondo, come già accennava l'onorevole senatore Ricci: il Governo è l'erede di questa Camera di commercio, e non solo è l'erede, ma è solidario di questa Camera di commercio, giacchè se essa ha debbi risorsi e delle risorsi assai larghe, ha però degli impegni e degli impegni gravissimi.

Fu infatti imposto alla Camera di commercio, o le fu concesso, se così si vuole (io non intendo di discutere sulle parole), di concorrere nelle spese d'apertura della strada Carlo Alberto, ed a cagione di questa spesa essa ha contratto, rispetto al municipio di Genova, un debito ingentissimo che fu convenuto pagarsi mediante un'annualità di 60 mila franchi. In effetto nella discussione della legge sulla Camera di commercio, mentre il Ministero dichiarava voler incamerare gli introiti delle Camere, dichiaravasi anche disposto a sopprimere ai pesi che gravitavano su tali Camere, cioè ai 60 mila franchi. Se la Camera di commercio di Genova venisse ora privata del reddito delle tasse sull'assicurazione o ne vedesse soltanto di molto scemato il prodotto, non potrebbe più sopprimere a tale spesa, giacchè, o signori, voi avete già chiusa una delle sorgenti delle sue rendite colla legge sulla riforma delle tasse di navigazione.

Prima del 1851 la Camera di commercio di Genova percepiva una tassa d'ancoraggio, se non erro, di 45 centesimi la tonnellata sopra tutti i bastimenti che approdavano nel porto di Genova. Questa tassa fu poi soppressa nel 1851, ciò che diminuì l'introito della Camera di 50 mila lire circa. L'incremento delle tasse d'assicurazione supplì a questa riduzione: se ora voi veniste a togliere questa risorsa, la Camera di commercio si vedrebbe nell'impossibilità di soddisfare ai pesi che sopra di essa gravitano, sarebbe in uno stato di semifallimento. Quindi io non credo che il Senato voglia ridurre

questo corpo rispettabilissimo in così triste e dolorosa condizione, massime negli ultimi periodi di un'onorevolissima esistenza.

Io spero adunque, spero caldamente che il Senato non vorrà accogliere la proposta fatta di sopprimere l'articolo ottavo, e lo manterrà come esso viene dall'ufficio centrale proposto.

ALFIERI. Io prendo la parola unicamente per spiegare il voto da me emesso, mediante il quale io mi accostavo all'opinione espressa dall'onorevole senatore Giulio nella tornata di ieri.

L'onorevole signor ministro dimostro qualche stupore ed anche si può dire fece qualche rimprovero, perchè a suo parere gli oppositori all'articolo 8° che ora stiamo discutendo, avendolo considerato come poco accettabile a fronte dei principii di diritto generalmente ammessi, non abbiano poi fatto palese in qual punto ed in quale caso quest'articolo si trovasse in opposizione coi medesimi. Io, a più giusto titolo che non l'onorevole signor ministro, potrò scusarmi di non essere abbastanza perito rispetto alle cose di diritto, per venire pubblicamente a trattarne davanti a voi; epperò non ho impreso ieri a svolgere di proposito questa questione, ma oltre alla mia insufficienza v'era altra ragione più potente per me, come io stimo vi fosse per lui, da non fermarsi su ciò, ed è che una tale dimostrazione era già stata precedentemente fatta da un organo, il quale deve essere per l'onorevole signor ministro più di qualunque altro autorevole, quella voglio dire del suo collega, il signor guardasigilli.

Infatti egli nel presentare poco tempo fa una legge avente per scopo di abolire certe disposizioni del Codice di commercio relative alle cambiali, diceva nella sua relazione:

« Si dichiarò nell'articolo 3° l'obbligazione di scrivere sopra carta fornita di bollo speciale, e si assoggettò l'inadempimento di questa disposizione al pagamento del quadruplo del diritto corrispondente.

« L'annullamento della cambiale per non essersi adempito a questa disposizione parve meno consentaneo all'equità, siccome quello che distruggerebbe un'obbligazione consentita di buona fede. »

Ora abbiamo creduto che anche nel caso presente potesse a noi, come al signor guardasigilli, parere meno consentaneo all'equità che si venisse a distruggere un'obbligazione consentita di buona fede, unicamente per difetto di pagamento di tassa.

Se l'onorevole signor ministro crede che veramente sia impossibile di assicurare il pagamento della tassa con altro mezzo, per coloro i quali credono che il pagamento della tassa debba stare innanzi a qualunque principio, la ragione che egli adduce avrà sicuramente una grandissima sorte; ma io debbo dichiarare che in ciò ancora consento coll'onorevole signor senatore Giulio, e credo che noi dobbiamo andar molto guardinghi, quando si tratta di dar di cozzo in un principio. Il signor ministro delle finanze sa assai meglio di me che anche in materia economica se i principii vengono compromessi, possono trarre seco per le loro contraddizioni gravi conseguenze. Non è arbitrariamente che si è tassata una cosa piuttosto in una misura che in un'altra. Vi sono certi atti i quali sono tassabili per loro natura, altri no; alcuni lo sono in un modo, altri in un altro.

Queste cose certamente il signor ministro le sa molto meglio di me, ed io desidererei che una volta ammesso questo esempto, non si procedesse poi coll'autorità del precedente ad estenderne l'applicazione.

E per dire il vero, quantunque io mi trovi in circostanze

analoghe a quelle cui accennava l'onorevole signor ministro di finanze, per aver anch'io fatto parte di una Camera di commercio per molti anni, e che io non ami dire cosa che possa ai miei antichi colleghi tornare spiacevole, pur debbo dichiarare che l'autorità addotta delle istanze fatte in altro tempo dalla Camera di commercio, per me non ha grandissimo peso e ne addurrò il perché.

Se la memoria ora male non mi serve, io credo di aver veduto in questi ultimi tempi un documento proveniente da quella Camera stessa, la quale, quando poté prevedere che la tassa non andrebbe più a suo beneficio, trovò la materia poco appropriata ad una tassazione. Quindi è, come diceva, ch'io non posso credere essere un argomento irresistibile quelle istanze fatte allora con tanta insistenza dalla Camera, la quale in quell'epoca aveva forse maggior motivo per desiderare la loro ammissione, mentre essa si trovava compromessa, come ci disse il signor ministro, in grandissime spese, per le quali il Governo allora non la voleva sussidiare. Il desiderio dunque di far fronte alle sue obbligazioni e di accrescere la sua influenza prendendo parte alle operazioni per le quali doveva incontrare certe spese, fecero sì che la Camera di commercio di Genova fu forse allora più corriva che altrimenti non sarebbe stata nell'ammettere quel principio.

Per queste ragioni io non potrei accettare le disposizioni dell'articolo 8°, come nemmeno io credo che finora sia stato dimostrato che ogni altro mezzo debba riuscire assolutamente insufficiente, poichè mi pare che, se invece di questa nullità comminata per difetto del pagamento della tassa, si stabilissero dei registri parafati e numerati, i quali dovessero essere presentati agli agenti del Governo e che l'iscrizione in questi registri fosse, sotto pena di nullità, richiesta dalla legge, io credo che con ciò si accorderebbe una protezione all'atto, la quale ritornerebbe eziandio a beneficio del fisco, senza provocare quella ripugnanza che desta la disposizione di cui ora si tratta.

Siccome io credo che fra i miei colleghi vi saranno di quelli che con più autorità e con maggiore lucidità potranno proporre emendamenti a questo riguardo, io perciò m'asterrò dall'entrare più oltre in questo argomento.

SCLOPIS. Signori senatori, il signor presidente del Consiglio dei ministri ci domandò una spiegazione: questa spiegazione gli era suggerita dalla semplice enunciativa che si faceva da molti nella tornata di ieri ed in quella d'oggi che il disposto cioè dell'articolo 8 di cui si parla fosse contrario ai principii. Il signor presidente del Consiglio si costituiva in mera a dichiarare quali fossero questi principii; io che dividevo l'opinione emessa dall'onorevole senatore Giulio e da altri dei nostri colleghi, mi tengo in debito, quantunque non mi riconosca abile e sufficiente ad adempiere pienamente il desiderio del signor presidente del Consiglio, mi tengo in debito, dico, tuttavia a colmare una piccola parte di quella lacuna che egli lamenta si trovi nella nostra discussione. Ma per dare spiegazione converrà entrare nel campo delle teorie.

Il signor presidente del Consiglio ci raccomandava che non sacrificassimo per amore delle teorie un interesse pecuniario; per amore della teoria io dimanderò il sacrificio di un po' di tempo, il dono di un po' di tolleranza.

Quali sono i principii, o signori, che regolano i contratti? Donde sorgono i contratti?

Tutti i giureconsulti e tutti quelli che hanno studiato gli elementi delle società civili ci diranno che i contratti appartengono al diritto delle genti, vale a dire che, primachè le vere società civili fossero costituite, esistevano contratti, esistevano gli scambi, erano le conseguenze dei bisogni di-

versi degli uomini, erano le conseguenze della natura stessa, epperò dovevano rimanere come elementi primitivi delle società. Secondo il diritto delle genti, il contratto si forma pel consenso, la sostanza cioè del contratto è riposta nel consenso.

Una volta determinato questo vincolo, l'obbligo nasce, e non è una teoria, è un assunto di moralità, perchè altrimenti bisognerebbe ammettere che l'uomo si potesse vincolare in via di contratto per atti diversi da quelli della propria e spontanea volontà, oppure che il suo consenso primitivo fosse nell'ordine subordinato ad una disposizione accessoria. Quindi è massima trita in giurisprudenza che la sostanza dei contratti appartiene, o meglio, consiste nel consenso, che la forma è un accessorio e che questa è diretta particolarmente a conservarne e facilitarne la prova.

Io credo questi principii talmente inconcussi che non ispendereò tempo ulteriore per dichiararli maggiormente; quindi ne derivo che, qualunque volta noi facciamo prevalere l'accessorio al principale, noi cambiamo interamente la vera condizione morale della convenzione, la quale appunto deve rimanere appoggiata unicamente al consenso. Il signor presidente del Consiglio mi pare essere molto preoccupato del pericolo che questa tassa non entri nella quantità prevista qualora non sia accompagnata da questa condizione, la quale io credo sia affatto nuova nella nostra legislazione; e dico di più la credo nuova anche in molte altre legislazioni, ed arrecherò in appoggio un documento per cui nella legislazione inglese, alla quale si riferiva ieri il signor presidente del Consiglio, il contratto di assicurazione sulla vita è circondato da formalità non fiscali, dal difetto delle quali può sorgere la nullità, ma non è allegata la condizione di nullità all'unica inosservanza della prescrizione fiscale.

Io credo che non bene forse si applicherebbero alla questione odierna le osservazioni che ieri si vennero facendo da un onorevole mio amico e collega il cavaliere Fraschini, il quale stabiliva un parallelo tra la disposizione dell'articolo 8 e l'istituzione dell'insinuazione presso di noi; io credo che l'obbligo introdotto presso di noi dell'insinuazione degli atti pubblici fosse diretto ben ad altro fine che ad un semplice interesse di fiscalità. E basta il vedere le disposizioni costitutive dell'insinuazione per scorgere che il primo oggetto era la sicurezza del deposito; il secondo era l'ispezione del Governo per la regolarità degli atti; il terzo era il massimo interesse della pubblicità.

Dunque tutte queste disposizioni si raccomandavano a ben altro principio, a ben più sublime obbietto che non a quel provvedimento veramente fiscale, il quale poi anche se poteva indurre la non producibilità dell'atto, non induceva per altro la nullità radicale.

Vedendo adunque che la disposizione dell'articolo 8 è affatto insolita presso di noi; che essa non risponde nemmeno all'indole di quella legislazione da cui pareva che ieri il signor presidente del Consiglio volesse trarre le sue ispirazioni per il citato esempio dell'Inghilterra, io vi domando se non ci sia mezzo di prevenire gli abusi che ci sarebbero, vale a dire la frode al precetto di pagare, senza intaccare il principio che dico non solo di filosofia, ma di moralità, principio sostanziale della legislazione in materia di contratti, cioè la sostanza proveniente dal consenso.

L'onorevole senatore che mi siede a lato ha già indicato uno dei mezzi coi quali parmi si potrebbe ovviare alle difficoltà; poichè notate, o signori, noi, credo, siamo tutti egualmente solleciti di far sì che l'erario risoriscia per quanto è possibile, ed impedire che si facciano frodi; ma noi vogliamo appunto

che la fiscalità non primeggi, ma serva all'obbietto a cui è destinata.

Ieri il signor presidente del Consiglio mi pareva usasse le parole che conveniva nelle condizioni attuali mitigare le leggi, ma far sì che si osservassero più regolarmente, ed alludeva a certi proverbi che corrono per cui le leggi paiono inoperose. Mi permetta che glielo dica, che non sono ristretti questi esempi al Piemonte, ma che dovunque havvi una legislazione sempre si incontrano; lo troverà in Dante, che « A mezzo novembre non giunge quel che tu d'ottobre fili; » lo troverà in Inghilterra, dove si faceva il brindisi alla gloriosa incertezza del diritto inglese. È naturale in tutti i paesi che, quanto più vi è molteplicità di leggi, non tutte si osservino.

Io credo che appunto per far sì che le leggi si osservino è necessario di conformarle al vero carattere che governa la legislazione. Ciò che appartiene all'ordine superiore si mantenga intatto, e ciò che spetta all'ordine accessorio si rinforzi, si rinvigorisca.

Io non vedo quale difficoltà ci sarebbe a che, prendendo per base ciò che indicava l'onorevole senatore Alfieri, vale a dire che in quel registro, che è portato dall'articolo 7, si aggiungesse una parte per cui quella disposizione dell'articolo 7 che riflette il registro, dovesse essere soggetta a bollo particolare, verificabile dagli agenti del fisco, e dovesse portare la indicazione del diritto pagato, ed allora raccomandando a questo registro l'esecuzione dell'atto, si potrebbe appunto applicare la massima che il titolo del contratto non sarebbe più producibile fuorchè redatto in quella forma. Noi anche in quella parte ci accosteremmo alla legge inglese.

Mi permetta il signor ministro che legga due o tre linee tratte dal libro di Blackstone che tutti conoscono, al quale non ha portato nessuna varietà il nuovo commentario del signor Stephen. Leggerò la traduzione francese, perchè forse più comoda a tutti (*Commentari sulle leggi inglesi*, lib. II, cap. 30):

« La note de l'acte du contrat (d'assurance sur la vie) dans les vingt jours après sa passation en forme, sera enregistrée en cour de chancellerie, portant la date de l'acte, les noms des parties, de cestuy que trusts, de cestuy que vie, et des témoins, en énonçant la considération pécuniaire.

« Sans quoi l'acte sera nul et sans effet. »

Ecco, o signori, una vera forma, alla quale non si può annettere una condizione di nullità, perchè questa forma veramente consiste nel voler determinare l'epoca dell'atto, nel sottrarlo a tutte le frodi, e nel raccomandarlo alla posterità. In questo modo facendo delle modificazioni, alle quali io mi dichiaro inchinevole a prima giunta, io credo che si potrebbe compiere l'uno e l'altro oggetto, non toccare a quella parte di teoria che per me equivale ad un principio di morale, non toccare a quell'interesse pecuniario che giustamente sta a cuore al signor ministro delle finanze e contro cui nessuno insorge.

Io per conseguenza proporrei che, o si ammettesse un emendamento nel senso indicato dal senatore Alfieri, e che si potrebbe formulare, oppure che si rimandasse, e forse sarebbe meglio, l'articolo alla Commissione, raccomandandole di proporre una redazione nella quale, esigendo la necessità di un registro verificabile dagli agenti del fisco, coll'obbligo d'indicare il pagamento del diritto portato da questa legge, e colla condizione, in caso d'inadempimento, di nullità, si passasse oltre, e non si mettesse la clausola di nullità al semplice difetto di pagamento di tassa.

Saranno forse sottili investigazioni, ma a noi che abbiamo

passata la nostra vita nella ricerca dei principii della moralità, che sono quelli della legislazione, non pare tempo spreco il soffermarvi ancora.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Io mi congratulo di aver mosso un rimprovero dagli oppositori della presente legge, perchè questo valse al Senato due distinti discorsi.

L'onorevole senatore Alfieri con argomenti ingegnosi combatteva la proposta del Ministero e dell'ufficio centrale.

Il senatore Sclopis risalendo ai principii del diritto, ci chiariva quali erano i principii su cui si appoggiava la dottrina degli oppositori alla disposizione di cui si tratta.

Il primo invocava a favore della sua proposta, e di coloro che rigettano l'articolo 8, l'autorità del mio collega ed amico il guardasigilli.

È vero che il signor guardasigilli non ha creduto di dover introdurre nella legge modificatrice degli effetti delle lettere di cambio la clausola di nullità, ma non mi pare che nelle parole citate dall'onorevole senatore Alfieri egli abbia condannata questa nullità come contraria a tutti i principii. Disse meno opportuna... (*Rumori*)

Una voce. Ha detto: meno conforme.

ALFIERI. Meno consentanea all'equità.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Mi pare che la frase... se la volesse rileggere...

ALFIERI. Io la rileggerò. « L'annullamento della cambiale per non essersi adempito a questa condizione pare meno consentanea all'equità, siccome quella che distruggerebbe una obbligazione consentita di buona fede. »

Parc qui che veramente si tratti di annullare un'obbligazione consentita in buona fede, in vista di un difetto di pagamento di tassa.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Io rispetto l'opinione del mio collega guardasigilli, ma non l'accetto (*ilarità*) per quel che riflette le assicurazioni. Io non posso riconoscere che quello che può essere vero per le cambiali, lo debba essere per le assicurazioni; nè m'acquieto neppure per ciò che riflette le cambiali, e persisto a credere che la disposizione della legge inglese non sia contraria all'equità.

Ma venendo agli argomenti di cui si valse l'onorevole senatore Sclopis, io certamente non gli terrò dietro nel campo della teoria, ove egli spaziosamente con tanta cognizione di causa; tuttavia mi parve che il principale suo argomento consista in ciò, che la sostanza del contratto sta nel consenso, che il modo col quale esso viene espresso è una forma, che non si può quindi subordinare l'essenza alla forma, nè togliere la forza al consenso per un difetto di forma.

Ma, o signori, io non sono molto versato...

SCLOPIS. Domando la parola.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze... nella dottrina civile, ma credo che vi è una infinità di contratti ai quali il Governo non dà forza, se non sono stabiliti con certe forme; alla coscienza basta la sostanza, ma pel legislatore ci vuole anche la forma. Io posso, a cagion d'esempio, dire all'onorevole senatore Sclopis che io gli vendo la mia casa; io mi sono moralmente obbligato; in coscienza devo cedergli la mia casa per quel determinato prezzo che avrà consentito pagarmi; ma se non stipulo questa promessa avanti un notaio in forma solenne, il magistrato non potrà costringermi a mantenere la sostanza di quel contratto, avendo il difetto di forma viziata la sostanza. Io non vedo perchè si possa, senza violare i principii, imporre ad una persona, che

vuole vendere una casa, l'obbligo di andare avanti ad un notaio e di stipulare questo contratto con certe determinate forme che non sono intrinseche al medesimo; e non si possa poi prescrivere a quegli che intende fare un contratto vizio d'andare non avanti ad un notaio, ma avanti ad un agente del fisco, e di farlo registrare pagando una certa determinata somma; lo in verità non avendo studiato...

MICCI ALBERTO. (*Interrompendo*) L'istromento è una prova di consenso.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Domando perdono... Si ammettono le promesse verbali per certi determinati contratti e non si ammettono per altri. Io potrei provare assai facilmente avanti a sessanta persone che vendono un immobile. Questo fatto sarebbe facilissimamente accertabile in modo altrettanto certo quanto se il provassi mediante una carta; eppure tutte le prove son dalla legge escluse, rigettate, salvo quelle dell'atto autentico. Non basta che si possa provare un contratto nel modo il più certo, vi abbisogna quella determinata prova dalla legge stabilita. Essa ha prescritto per la vendita dell'immobile la prova dell'atto pubblico, così può stabilire sulla validità del contratto di assicurazione la polizza staccata da un dato registro, e per la vitale che l'atto del contratto sia esteso sopra una certa determinata carta.

Io non dico che questo mezzo sia il migliore, ma dico che in esso nulla vi ha di contrario ai principii che danno una sanzione assoluta a tutti i contratti consentiti.

Quando la legislazione stabilirà che qualunque contratto, sia esso di locazione o di vendita, sia riconosciuto legale quando si possa provare in un modo qualunque, allora ammetterò la dottrina dell'onorevole senatore Sclopis e ritirerò la proposta che ora faccio, ed alla quale si unisce il vostro ufficio centrale; ma finchè la legge stabilisce certe determinate forme per dare un valor legale al contratto, io non credo in verità che si possa dire che il fissare una data forma per un atto sia contrario ai principii della legislazione sancita.

Ma veniamo alla pratica (io sfuggo più presto che passo dalla teoria), ed esaminiamo la proposta del signor senatore Sclopis.

Egli avrebbe imposto l'obbligo agli assicuratori ed agli assicurati di fare il contratto sopra un dato e determinato registro parafato, il quale sarà sottoposto alle investigazioni del fisco, e dichiara il contratto nullo se non è fatto sopra una polizza staccata da questo registro.

Ma, io domando, adottando questa forma, che cosa avranno guadagnato i poveri assicurati di tanta cura eccessiva che abbiamo dei loro interessi? Un obbligo maggiore. Che cosa avranno guadagnato gli assicuratori? La molestia eccessiva di essere sottoposti alle investigazioni del fisco. Voi ammettete ugualmente la nullità in questo caso; soltanto onde dar forza al contratto volete due condizioni invece di una. Il fisco si contenta che il contratto sia fatto sopra una polizza munita di un determinato bollo, e l'onorevole senatore Sclopis vuole invece che sia fatto sopra una polizza munita di bollo, e che sia staccata da un registro; quindi due cause di nullità in vece di una.

Per amore della teoria mi pare che si aggravi di molto la condizione degli assicurati; di più s'impone, io ripeto, una gravissima molestia alle compagnie d'assicurazione sottoponendole alle investigazioni del fisco. Mi si dirà forse: ma voi che rappresentate il fisco non dovete poi trovare così grave questa obbligazione.

Io, o signori, la trovo gravissima, massimamente trattan-

dosi di certi contratti che non tutti amano di far conoscere. Le assicurazioni son conseguenze di operazioni commerciali; quando sia conosciuto un contratto di assicurazione, si può conoscere anche fino ad un certo punto l'operazione commerciale che ha dato origine all'assicurazione; quindi la compagnia si troverà obbligata a far palesi al fisco le operazioni che vogliono esser tenute segrete e gelosamente custodite; quindi voi la sottoponete ad una esecuzione che tornerà certamente molesta a chi vi è soggetto, e di più eziandio qualche volta dannosa.

Io credo che tutti gli agenti fiscali sono discretissimi, ma però non vi ha dubbio che un segreto sarà ancora meglio custodito quando nessuno lo saprà.

Per salvare un principio che io non ho potuto afferrare, perchè mi parve nella lucidissima esposizione fatta dall'onorevole signor senatore Sclopis esservi una contraddizione fra la sua premessa e quello che vedo applicato ogni giorno nella legislazione, voi introdurrete delle disposizioni che saranno più moleste e forse più dannose che non la disposizione attualmente in vigore, eseguita senza difficoltà da otto anni senza aver prodotto il menomo inconveniente.

DES AMBROIS. Fu citata una legge proposta dal signor guardasigilli e votata da noi, nella quale si era voluto escludere la comminatoria di nullità per difetto d'apposizione del bollo agli atti dei quali in quella legge si trattava.

Io l'ho votata e concorro pienamente nel principio dal guardasigilli adottato, che non porti nullità il difetto di apposizione del bollo.

Ma vedo una essenziale differenza tra l'ommissione del bollo e il difetto di formalità voluta dal progetto di legge in discussione.

Il bollo è una pura formalità fiscale che nulla aggiunge all'autenticità dell'atto; ma qui abbiamo una registrazione, la quale aggiunge autenticità all'atto. Abbiamo una registrazione presa in ufficio pubblico, da cui risulterà in modo preciso ed autentico, non solo della data dell'atto, ma anche della somma per cui sarà stata fatta l'assicurazione; ed io mi ricordo d'aver inteso da onorevoli commercianti che, prima che fosse stabilita la pena di nullità, frequenti erano le contestazioni che derivavano precisamente dalla minore severità di cautela di che erano circondati i contratti d'assicurazione; contestazioni le quali tuttavolta colgivano l'entità del contratto, e nascevano anche certe volte dacchè si volesse occultare in parte la vera cifra del valore assicurato per defraudar in proporzione la cassa pubblica del diritto a lei dovuto.

Le quali cose non avvenivano più dacchè è stabilita la nullità, perchè il contratto non avrebbe avuto effetto che per la somma registrata.

Sia adunque che la formalità di cui ora si tratta somministra ai contraenti una garanzia di più, la quale non è somministrata dal bollo.

Troverei anche un'altra differenza fra le due imposte, in quanto che l'imposta del bollo non abbisogna per produrre il suo effetto della sanzione portante nullità, l'esperienza lo ha dimostrato. La sua efficacia è abbastanza assicurata altrimenti; invece la esperienza ha dimostrato che l'imposta sulle assicurazioni marittime era illusoria se non era garantita colla nullità.

SCLOPIS. Probabilmente, ed anzi certamente, io non mi sono spiegato sufficientemente perchè la risposta che mi ha favorito il signor ministro delle finanze accenna ad una contraddizione che mi parve di aver evitato. Io credo che le parti accessorie di un contratto possano indurre nullità del contratto, ma quando queste parti accessorie hanno per oggetto

l'accertare le basi del contratto, la sussistenza del consenso, e di assicurarne l'esecuzione. Ed è perciò che io diceva che queste forme che sono introdotte presso di noi, come nell'insinuazione, possono, quantunque accessorie, per la relazione che hanno colla sostanza dell'atto, indurre in difetto causa di nullità.

Ma nella specie attuale, il caso è affatto diverso. Che cosa si domanda? L'esibizione della polizza all'agente fiscale, vale a dire la presentazione all'agente fiscale e quindi il rilascio di una polizza la quale non ha altro oggetto che di fare una ricevuta.

La disposizione dell'articolo 8 è così concepita. (*Vedi sopra*)

Notate, o signori, che questa disposizione è affatto disgiunta dal precedente dell'articolo 7 in cui veramente si stabilisce la polizza del contratto. Là si stabilisce l'atto mercè il quale le parti si vincolano tra loro; qui è una disposizione accessoria la quale non ha altro oggetto al mondo che quello di assicurarci del pagamento della tassa. E in questa parte appunto io trovo la divergenza di principii, perchè non essendo famulativa a nessuna parte del sostanziale della contrattazione, induce una nullità.

Io credo che la disposizione fiscale aggiunta con altre disposizioni che tendano all'accertamento dell'esecuzione del contratto possa ed anzi debba mantenersi; ma credo che sarebbe tristo esempio, e mi accordo col delli dell'onorevole preopinante, se noi, per amore di esser certi dell'incasso della somma al fisco, andassimo ad apporre clausole di nullità nei vari atti, nelle varie transazioni civili.

Non è tanto per quell'oggetto che cade in discussione, quanto per principio in genere ch'io mi dichiaro non disposto ad accedere a questa sanzione; mi si provi che questa disposizione si connetta con altri diritti a servire al fatto del contratto, mi ci arrendo. Si ponga com'è stabilita, affatto disgiunta, non la posso ammettere.

Qui mi corre obbligo di fare un'osservazione a quanto veniva esponendo l'onorevole signor senatore Des Ambrois, il quale, mi pare, disse che vi era una garanzia di più in questa parte della legge inquantochè stabiliva una specie di registrazione presso l'agente fiscale. Io non vedo che questa garanzia sia nell'interesse del contraente; io non iscorgo che una garanzia, vale a dire un mezzo sicuro per cui il fisco si accerta dell'incasso, ma non ci vedo nessuna coordinata disposizione coll'esistenza del contratto.

Il signor senatore Des Ambrois diceva che il bollo è una semplice fiscalità, e volendo dipiù la fiscalità del bollo dalle disposizioni dell'articolo 8, diceva che vi era questa registrazione presso l'agente fiscale. Io non so quale maggior utile ci sia nell'interesse della convenzione, nell'interesse civile dei contraenti dall'apposizione di un bollo alla ricevuta. Per conseguenza, le stesse ragioni che militano per far sì che non si facesse dipendere dal difetto del bollo la validità del contratto, militano perchè non si faccia dipendere dalla polizza emessa dall'agente fiscale la nullità di questa convenzione.

Io faccio poi osservare di più, che se venissero adottate le nostre idee, non ci sarebbe più il caso di due polizze: una sola basterebbe; quella che formerebbe la prova del contratto, la quale portando con sé l'obbligo di far anche fede del pagamento diritto, adempirebbe al voto dell'articolo 8, e quindi ci sarebbe anche minor disagio per i contribuenti, e forse anche minor imbarazzo per il fisco.

Quindi in vista de' principii e sotto la distinzione, che credo essenzialissima, che le parti accessorie del contratto quando tendono a mantenere la sussistenza, possono andare ammi-

nicolate da una clausola di nullità, ma che non mai lo possono quando sono disgiunte nel mero interesse fiscale, mi permetto di persistere nella mia opinione.

ALPIERI. Dirò pochissime parole per giustificarmi del rimprovero che è stato fatto all'opinione che io ho sostenuta, quasi che questa dovesse avere la conseguenza, che assolutamente ripudio, dell'intrusione degli agenti fiscali nelle cose commerciali in un altro modo che quello che è legittimato dalla evidente necessità; converrebbe tanto meno a me il sostenere un sistema che avesse tale conseguenza, siccome quegli che già in altre circostanze mi sono a tutta possa adoperato onde far respingere una legge, appunto perchè, a mio senso, essa aveva questa stessa conseguenza.

Il ministro delle finanze osservava che per rendere utile l'obbligo di una registrazione, la quale richiede necessariamente una verifica, vuol essere fatta dagli agenti fiscali, e soggiungeva che da ciò risultava appunto quella ispezione dei registri, la quale tanto ripugna all'indole de' commercianti e a giusto titolo.

Io farò presente che una tale conseguenza non può nascere dal mezzo che da noi si proponeva, poichè cos'altro vuol dire la presentazione della polizza di cui si parla all'articolo ottavo, se non la conoscenza che si dà della polizza medesima?

Si dà cognizione della polizza che è stata per i contratti vitalizi distaccata dal registro di cui nell'articolo 7. Che cosa vedranno questi agenti fiscali quando andranno a verificare questi registri?

Vedranno le stesse cose di cui si tratta nell'articolo 7.

Che cosa vedranno gli agenti fiscali, stando alle esigenze dell'articolo ottavo, quando andranno a verificare questi registri?

Vedranno quelle stesse cose che...

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. (*Interrompendo*) Se mi permette, spiegherò come si fa ora...

ALPIERI. Non so cosa si faccia ora; sto a quello che si fa in conseguenza dell'articolo 7.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Ma ciò è solo quando si tratta dei vitalizi?

ALPIERI. Per l'appunto; secondo l'articolo 7 si distacca una polizza, la quale si dovrà, giusta l'articolo 8, portare all'ufficio fiscale e quivi domandare che sia registrata od almeno data quitanza della visione della polizza che tratta del contratto d'assicurazione.

Ma quantunque non vi sia la disposizione espressa nell'articolo 7 riguardo ad essa, tuttavia cosa sarà questa polizza in senso del senatore Des Ambrois, e del ministro delle finanze?

Questa polizza deve avere per oggetto di tutelare i contraenti; ora, come tutelarli se loro non si dà cognizione del contratto di cui si tratta, ma si dà soltanto cognizione del registro del medesimo?

Io credo in conseguenza che stando al disposto dell'articolo 7 coordinato coll'articolo 8, ne verrà che quel fisco che il signor ministro crederebbe utile di mantenere in fuori della conoscenza delle operazioni commerciali di questa natura, vi sarà introdotto mediante il sistema che noi abbiamo proposto; quindi non credo che siamo incorsi nella taccia che ci sarebbe stata apposta.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Quanto ha detto l'onorevole senatore Alfieri sta per ciò che riflette i contratti vitalizi, non così per quelli di assicurazione, giacchè ora si pratica in tutt'altro modo; ed

Io credo che l'articolo 8 non porti la conseguenza di dover mutare l'attuale sistema.

In ora le compagnie quando vogliono fare un contratto di assicurazione vanno alla Camera di commercio e si fanno consegnare una polizza con un bollo per una determinata somma; quindi riempiono la carta in bianco e fanno il contratto d'assicurazione per la somma corrispondente al bollo; così la compagnia non dà cognizione alla Camera, che a Genova fa le funzioni di agente fiscale, dei particolari del contratto; dice solo: ho bisogno di una polizza di 100,000 lire; ma che questa polizza serva per assicurare Tizio o Sempronio non lo dice alla Camera, e questa non lo sa. Quindi l'onorevole senatore Alfieri vede che sta in fatto che in pratica il sistema attuale è assai meno inquisitorio.

ALFIERI. Prego l'onorevole signor ministro di voler prolungare per un momento le sue spiegazioni, e di dirmi ancora come dato un tale sistema potrà arrivare a tutelare questi contratti che assolutamente non conosce? e come arriverà a dare loro una data certa? E tuttavia questo è il merito che si è attribuito a questo sistema da cui ora lo difese, cioè che avrebbero il vantaggio della data certa e sarebbero tutelati perchè conosciuti. Se la Camera dà la polizza in bianco, io domando: dov'è l'elemento della data certa, dove l'elemento della tutela?

JACQUEMONT. Je crois qu'il est nécessaire de donner une explication à cet égard. La majorité de la Commission a voulu adopter un système qui modifie celui de la Chambre de commerce de Gènes, afin d'assurer une date certaine aux conventions des parties. Cette certitude de date leur offre un grand avantage, notamment en cas de faillite, car elle les prémunit contre les oppositions que les autres créanciers ne manqueraient pas de soulever; c'est donc une amélioration.

Dans le système de la Commission, le contrat qui résulte du registre à souche, tenu par les compagnies d'assurance, n'est considéré que comme un simple projet sans aucune valeur, tant qu'il n'a pas été présenté à l'agent fiscal et inscrit sur un autre registre à souche, tenu à cet effet par l'administration des finances.

C'est comme la vente d'un immeuble par acte sous seing-privé qui n'a de valeur aux yeux de la loi, que lorsque les parties ont fait insérer leurs conventions dans les minutes d'un notaire.

Il a été démontré par une expérience de plusieurs années, que la taxe serait illusoire, si son acquittement n'est pas exigé pour la validité de l'acte. Puisqu'on admet la taxe, il faut assurer sa perception en adoptant un moyen déjà sanctionné par l'usage et par le temps, et qui n'a soulevé aucune plainte. Après avoir fermé la porte à la fraude, ironons-nous la rouvrir et favoriser la mauvaise foi?

On a fait une objection très-grave contre le projet de la Commission, en disant qu'il était contraire à l'équité d'assujétir la validité d'un acte au paiement d'une taxe; mais notre législation et la législation étrangère offrent une foule d'exemples où la loi prescrit dans un intérêt purement fiscal une forme spéciale à un acte, sous peine de nullité. Ceux de nos honorables collègues qui ont concouru à préparer le Code civil n'ont-ils pas adopté l'article 1413, suivant lequel les ventes d'immeubles et une foule d'autres actes qui offriraient les mêmes garanties par acte sous seing-privé et insinué, sont néanmoins soumis, sous peine de nullité, à la forme d'un acte notarié?

Quelle différence y a-t-il, quant à la moralité, à prescrire à une convention une forme spéciale sous peine de nullité dans un but fiscal, ou d'attacher directement la validité de

l'acte au paiement de la taxe? J'y trouve une différence dans la rédaction bien plus que dans la substance. Au reste, la Commission n'aurait aucune difficulté de modifier sa rédaction dans le sens proposé par l'honorable sénateur Sclopis, pourvu qu'il en résulte que le défaut de paiement de la taxe entraînera la nullité de l'acte.

Le législateur doit chercher à prévenir les procès et à garantir les intérêts des citoyens. Or, il a été constaté que les procès étaient fort nombreux relativement aux contrats d'assurance, et que les fraudes au paiement de la taxe étaient très-fréquentes avant que le système de la Chambre de commerce de Gènes eût été adopté. Dès lors les procès et les fraudes ont disparu; donc il convient de conserver ce système que la Commission a cherché à améliorer dans l'intérêt des parties en donnant une date certaine à leurs conventions, au moyen de leur insertion dans le registre à souche tenu par l'agent fiscal.

En conséquence, il convient de maintenir l'article en discussion.

MASSA-SALUZZO. Dalla discussione finora seguita parmi che sarà agevole inferire che tutti gli onorevoli oratori che mi hanno preceduto convengono nel cercar mezzo di accordare agli amministratori delle finanze il modo facile onde riscuotere i diritti imposti sui contratti di assicurazioni marittime, ed i contratti vitalizi.

Il grave dissenso insorto sull'articolo 8 si ravvolge intorno alla maniera di salvare da un canto i principii morali della amministrazione generale dello Stato, e di salvare dall'altro i principii generali dei contratti senza ledere la sicurezza dell'esazione delle regie finanze. Io credo che la disposizione, o meglio la redazione dell'articolo, sembra voler indurre questa conseguenza, cioè, che allorchando uno non paga una tassa, quando uno non soddisfa alle regie finanze un diritto imposto, l'atto per sè assoggettato a questo diritto riesce nullo o di niun effetto.

Si osservava inoltre dall'onorevole senatore Sclopis che in quest'articolo inteso in tale maniera vengono compromessi gli interessi morali dell'amministrazione generale, non che disconosciuti i principii generali dei contratti, ed io sono perfettamente di questo avviso. Allorchè sorge un principio a sovvertire tutti quelli che finora son conosciuti nella legislazione, il primo dovere del legislatore gli è quello d'andare molto guardingo nell'accettarlo. Se si ammette che colui il quale ha fatto un contratto vitalizio, che colui il quale ha fatto un'assicurazione marittima, perchè non ha pagato il diritto imposto per questi contratti cade assolutamente dal diritto di farlo eseguire, parmi che si sovverta appunto ogni principio di legislazione.

Signori senatori, se vi si proponesse una legge che dichiarasse che colui il quale non paga il diritto di successione decade dalla medesima; che colui il quale è sottoposto ad un diritto di patenti per arte od industria, se non paga il diritto imposto cade dalla facoltà di usare della sua patente; che per colui infine, il quale ha fatto un contratto legalmente stipulato, se esso non paga i diritti d'insinuazione il contratto è di pien diritto nullo, qual impressione farebbe a voi una legge di tal genere? Si direbbe che pei principii di fiscalità, per quelli di mero interesse materiale si disconoscono tutti i principii d'interesse morale.

Or dunque, io dico, se vi è mezzo di pervenire allo scopo cui tutti tendono, quello d'agevolarle alle regie finanze il mezzo di conseguire i diritti suoi, se vi ha mezzo, credo che questo debbasi adottare a fine di salvare i principii generali e coonestare i principii dei contratti. Si osservava, secondo

me esattamente, che nei contratti il principio sta nel consenso e nella forma, e qui vi prego d'alquanto attenzione poichè entrerà in qualche sottigliezza; sarà sottigliezza legale come vorrà chiamarsi, ma credo che in questo fatto è necessario l'addentrarsi alquanto nella teoria della giurisprudenza affine di evitare appunto davanti ai magistrati quelle discussioni che con una parola più o meno esattamente redatta nella legge si possono sollevare.

Si è detto esattamente che nei contratti conviene osservare il consenso e la forma. Il consenso determina tutti i contratti pei quali si adottarono alcune forme che diedero loro maggior forza non per sé stessi, ma per conservarne l'autenticità e la prova.

Io prego il Senato di osservare che altro è la forma intrinseca, altro la estrinseca dei contratti, altro ancora la condizione o sospensiva o dilatoria. Il consenso, base principale dei contratti, stabilisce la validità tra i contraenti; la forma data dalla legge ne stabilisce la validità in faccia della legge; ma questa forma e questo consenso debbono intervenire nello stesso atto, e tuttavolta che il consenso e la forma sono separati, o possono farsi in giorno, in mese diverso, non vi è più unità di contratto; vi è un contratto che in parte esiste, ed in parte non esiste. Applichiamo questa giurisprudenza alle disposizioni dell'articolo che viene in discussione: uno fa un contratto d'assicurazione marittima colla società, uno fa un contratto vitalizio colla società a ciò autorizzata. Quando la legislazione ha stabilito la forma di questo contratto, cioè che si debba fare con una matrice a madre e figlia, e che questa matrice debba essere posta in tale e tale guisa, il contratto è per sé stesso determinato e perfetto. Se poi si dice: ma questo contratto sarà nullo e di nessun effetto se non mi porterete la quietanza delle finanze; ecco non una forma, ma una condizione sospensiva. Conseguentemente prego di far attenzione alla diversità che può essere tra quanto osservo riguardo alla natura della forma e riguardo alla natura della condizione. Così si vedrà facilmente che è forse lieve la distanza che separa l'opinione dell'ufficio centrale da quella di molti altri onorevoli preopinanti. Supponiamo che nell'atto, ossia nella matrice, la quale starà presso la società di assicurazione, vi sia una forma di maggior garanzia vidimata, come si notava, dal Governo o dai suoi agenti, per cui si possa facilmente stabilire tutto quanto è d'interesse delle finanze, colui il quale fa la sua polizza formata in quella maniera, avrà nello stesso tempo e nello stesso atto, come dicono i legali, la validità del suo contratto.

Ma se oggi io faccio il contratto davanti alla società d'assicurazione, e poi domani o dopo domani io parto, ed alla fine del mese io debbo portare la polizza di pagamento, domando da quale punto riceva la sanzione opportuna. Il contratto riceverà egli la sanzione dal momento in cui si fa la polizza colla società d'assicurazione, oppure riceverà la sanzione dal momento in cui viene presentata la polizza del fatto pagamento? Noi sappiamo che i contratti non possono stare in questa sospensione; adunque o si fa un atto, come osservavano gli onorevoli senatori Sclopis e Alfieri, guarentito con quel numero di cautele che si vuole, ma un atto solo, e allora, dirò, sarà forma estrinseca dell'atto, e questa forma avrà quella guarentigia che porterà la soluzione della questione; o non è istituita la condizione di portare una polizza la quale non si sa ancora quando dovrà portarsi, in quali termini e con quali guarentigie, ed allora io dico che l'articolo dal quale si ragiona non stabilisce una forma, ma una condizione.

Per conseguente dico che si può trovare facile mezzo di

troncare la questione, di prendere cioè un amichevole componimento per facilitare alle finanze, in quanto si può, il mezzo di esigere i suoi diritti senza ledere il principio; di far sì che la condizione finanziaria diventi un'estrinseca forma del contratto; mi si appunterà qui di sottigliezza e mi si dirà: se voi ammettete che vi possano essere due polizze, vi sarà sempre lo stesso inconveniente; al che io contrappongo: a termini dell'articolo, quando sarà perfetto questo contratto coll'associazione marittima? Dal giorno in cui si fa la polizza coll'associazione, oppure dal giorno in cui si presenterà la quietanza del fatto pagamento?

Si ponga attenzione a questo punto, il quale mi pare assai chiaro per determinare la diversità che vi è fra una forma immediatamente seguente l'atto, ed una condizione che ne sospende l'esecuzione.

Questo contratto fatto coll'associazione marittima sarà un contratto che sta in aria; sarà valido se pagate, se non pagate sarà nullo.

Ecco la conseguenza dell'articolo.

Mi pare che al punto in cui è ridotta la legislazione, se si vuole una maggiore guarentigia, si pongano tutte quelle maggiori cautele che si vorranno, ma sia un atto solo. Lasciando l'articolo come sta, si ledono, come diceva, i principii della legislazione generale, e giacchè si possono trovare mezzi onde ostare a ciò, il Senato deve adottarli.

PINELLI. Intendeva di fare poche osservazioni sopra due punti.

L'uno è l'argomento di cui ho sentito valersi molti degli onorevoli preopinanti, e relativo all'efficacia che deve essere annessa alla forma di un atto. L'altro è sopra ciò che riguarda propriamente il mezzo più o meno sicuro di stabilire il pagamento dovuto al regio erario.

Quanto al primo punto io osservava che l'argomento fattosi valere sinora consiste in dire che allora soltanto la forma può agire sopra la validità dell'atto quando essa serve alle prove del contratto.

Mi pare che così opinando gli onorevoli senatori che hanno parlato in questo senso si sono bensì riferiti ad una specie di atti, ma non credo che abbiano potuto stabilire una teoria assoluta.

Certamente se si parla d'atti i quali non sono lasciati in balia dei contraenti, ma i quali debbano seguire davanti un ufficiale pubblico, allora vediamo stabilito questo principio che la forma deve operare sopra la sostanza stessa dell'atto, ma perchè ciò sia stabilito riguardo a certi atti i quali si debbono fare avanti ad un ufficiale pubblico se ne dovrà dedurre la conseguenza che o un atto non si deve fare che avanti un ufficiale pubblico, oppure che un atto che non sia da farsi avanti all'uffiziale pubblico, non possa dipendere da veruna sorta di condizioni per la sua validità? Che, se sia stabilita una teoria, una regola che la nullità dei contratti, i quali seguono avanti gli uffiziali pubblici, sussiste in quanto che ne derivi anche un difetto di prova, questo è verissimo, ma che se ne vuole indurre da ciò? Si vuole forse indurre da ciò che gli atti d'assicurazione debbano anche essere passati avanti un ufficiale pubblico perchè possono avere questa forma unita alla sostanza che viene dal consenso? Io non vedo veramente quanto stringa quest'argomento, perchè se si tratta di venire a rendere l'atto di assicurazione talmente soggetto alla forma come l'intenderebbero i signori preopinanti, io trovo che invece di favorire la libertà del commercio si andrebbe anzi contro lo scopo.

Ammesso dunque che non si tratta di questa sorta d'atti che devono passarsi davanti un ufficiale pubblico, non ha più

alcuna forza l'argomento che s'intende dedurre da ciò che, dove la forma non serva alla prova dell'atto, non possa in nessun caso influire sulla validità dell'atto stesso.

Questa è la prima osservazione che io mi proponevo di fare; ed a questo riguardo io confesso che non mi sarei aspettato che si fosse citata l'utilità di certi controlli che sono stabiliti presso di noi, quale è l'insinuazione, come diretta unicamente a servire alla prova dell'atto.

Io potrei all'onorevole preopinante far presente che basterebbe leggere il preambolo del primo editto in cui si stabilì il diritto d'insinuazione per trovare scritto letteralmente che il bisogno delle finanze e la necessità di stabilire un assegnamento ad uno dei principi della famiglia reale fecero ricorrere a questo mezzo, ma ciò sia detto semplicemente dal lato storico.

Dal lato poi dell'efficacia dell'insinuazione non mi fa gran specie che l'insinuazione non potesse avere gli effetti stessi che avrebbe in questo caso la disposizione relativa alle polizze d'assicurazione.

Bisogna ben riflettere che l'insinuazione si riferisce precisamente ad atti, dei quali già consta per mezzo d'una forma redatta da un ufficiale pubblico. Ora io domando se non sia anzi una prova di quanto le leggi possono gravare di forme i contratti, che dopo che ne risulta per una formola redatta nante un ufficiale pubblico, vi si annetta tuttavia un'insinuazione.

Si è detto: ma quest'insinuazione non produce nullità, sarebbe un principio nuovo nella nostra legislazione.

Io non mi aspettava che si qualificasse per nuovo questo principio. A tutti è noto che veramente la cosa si è spiata al segno nelle antiche leggi da togliere in mancanza di insinuazione ogni effetto giuridico agli atti.

Io non faccio l'elogio di un tal sistema, anzi trovo molto più savia la disposizione attuale in cui è ridotto semplicemente alla proporzione di una legge fiscale; ma sussiste però sempre che la legge ha stabilito per questi atti stessi da insinuarsi che essi debbano essere fatti in determinate forme e davanti certi ufficiali pubblici; e per questo forse che si vuole introdurre nelle polizze d'assicurazione. Io lo domando, e se così è la cosa io credo che i preopinanti non migliorerebbero gran fatto la legge.

Verrò ora alla seconda parte che riflette il diritto che si deve pagare alle finanze.

Io credo che anche in ciò v'entri alquanto di moralità; io non capisco come si faccia l'elogio dei principii di moralità e non si badi punto a quell'immoralità costante di frodare quel diritto che assolutamente è dovuto allo Stato.

Ora io dico: con qual mezzo procurerete d'assicurare questo diritto? Si dice: ma si potrà trovare.

Io dico che se si discute una teoria di diritto sta benissimo d'invocare i principii; sta benissimo quando si ha una legislazione stabilita di spiegarla secondo i principii di diritto; questa è la parte, il compito del giureconsulto; ma quando si combatte una disposizione nel caso di una legge da stabilirsi, quando si combatte una disposizione che è proposta alla deliberazione e per cui si dimostra che si ottiene un dato scopo, io credo che si è in dovere combattendo quella proposta di indicare che quello scopo si ottiene in una maniera diversa e penso che a questo riguardo si possono citare gli esempi di tutte le assemblee le più cospicue e di quella che in fatto di regime parlamentare può essere maestra delle altre: si vedrà che nelle deliberazioni non basta ricorrere ai principii generali di diritto e di morale: ma che trattandosi di sostituire qualche cosa al mezzo pel quale questi principii si dicono

vulnerati, vuolsi dimostrare pure l'efficacia di ciò che si propone.

Qui io ho udito che dai signori preopinanti si è parlato di un registro che si vorrebbe far tenere e che si dice essere quel medesimo di cui si parla all'articolo 7, quel registro cioè in cui si descrivono le polizze di assicurazione.

Questa polizza dovendosi fare da società anonime, certamente vi è il bisogno di stabilire quelle norme per cui si possa andare al riparo della frode e della confusione che possono nascere. Ma basta questo allo scopo di assicurare la legittima percezione dei diritti dovuti allo Stato?

Sarebbe invero la prima volta, io lo confesso, che vedrei con sorpresa desumersi la prova d'aver soddisfatto al diritto dal registro di chi lo deve pagare. Io confesso essere per me questo, in genere di diritti dovuti allo Stato, una vera novità.

Io desidererei pertanto che si indicasse la forma che s'intende di sostituire.

Del resto, qual è il sistema che si propone? Si tratta d'un controllo pubblico quale è quello tenuto dall'agente fiscale, atto a far constare che questi atti sono seguiti nelle forme debite, ed in secondo luogo che hanno adempiuto a quanto è imposto a carico loro ed a favore dello Stato.

Si trova in ciò una qualche difficoltà? Io non la vedo. Qui si tratta anzi d'evitare quel grande inconveniente, come osservava l'onorevole presidente del Consiglio, che l'agente fiscale sia nella necessità di ricorrere ai registri di commercio, e questo è pure uno di quei tali principii che ho inteso molto raccomandarsi e molto inculcarsi.

Dunque si ottiene da una parte di assicurare la fede dei contratti segnati al controllo, e dall'altra di procurare l'esatto incasso del tributo imposto ai contratti medesimi.

Si è fatto ultimamente dall'onorevole senatore e mio amico Massa-Saluzzo un riflesso il quale può essere di qualche peso. Egli dice: adottando il sistema proposto, rimane in sospeso l'efficacia dell'atto. Certamente se si trattasse di un atto il quale dovesse ancor ricevere la sanzione da un'autorità e che da questa sanzione si dovesse far dipendere la validità dell'atto, io comprenderei che ne nascerebbe qualche sospensione, ma quando è la stessa parte, la quale deve compiere quest'atto, che ha interesse a compierlo ed è anch'essa nella situazione di farlo, e che d'altronde quest'atto da compiersi è abbastanza sostanziale, io non capisco che si debba temere alcun inconveniente, tanto più che l'atto sarà fatto in un'epoca, in cui si ha la sicurezza che possa produrre il suo effetto.

Io per questi riflessi non avrei veruna difficoltà di votare per l'articolo 8 come sta.

Tuttavia, qualora la coscienza degli onorevoli senatori non si creda abbastanza tranquilla su questo punto, io opinerei di proporre il rinvio puro e semplice della disposizione alla Commissione, la quale senza preoccupazione esamini se effettivamente essa risponda a tutti gli oggetti, a tutti i fini che deve avere la legge, o se si possa concepire in un senso diverso; ma, ripeto, senza una precisa proposta, io mi attengo a quella che è stata accolta nel progetto.

PRESIDENTE. Ha la parola il relatore.

DE MARCONIATA, relatore. Siccome si è proposto il rinvio all'ufficio centrale di quest'articolo, l'ufficio centrale, fatto edotto dalla profonda discussione suscitata sul medesimo, non dissente di accettare questo rinvio. Esso ignora se potrà riuscire nello intento di conciliare le diverse opinioni espresse, ma farà quanto sta in lui onde ottenere questo scopo.

PRESIDENTE. Propongo alla Camera di voler deliberare sopra il rinvio.

Non dissimulo l'esitazione colla quale faccio questa proposta, perchè il rinvio, siccome fu progettato dall'onorevole senatore Alberto Ricci, includeva il rigetto dell'articolo, proponendo egli un rinvio affinché l'ufficio centrale facesse sparire dall'articolo la comminazione della nullità.

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Permettano.

Era quella proposta un vero rigetto dell'articolo, ed io non so se si possa rimandare all'ufficio lo studio nuovo dell'articolo con la previsione di un rigetto, sul quale la Camera non ha ancora deliberato.

Una proposta più temperata è quella dei senatori Alfieri e Sclopis, i quali vogliono il rinvio, non già perchè sparisca affatto la comminazione della nullità, ma perchè questa comminazione si coordini con una forma la quale rispetti meglio la sostanza del contratto. Questa è l'opinione loro, se non erro. In tal senso il Senato potrebbe certamente deliberare, ed il presidente non esita a porla in votazione. . .

ALFIERI (Interrompendo) Due parole mi occorrono dire prima in risposta all'onorevole senatore Pinelli, ed unicamente in un punto che interessa il rinvio all'ufficio centrale.

Ci rimprovera egli di non proporre altro mezzo da sostituire a quello col quale la legge attuale vuole assicurare la percezione della tassa. Io risponderò all'onorevole senatore: gli autori dell'emendamento intendono seguire in questa legge ciò che si fa in tutte, cioè di comminare una multa, come si è fatto in quella per le lettere di cambio, quando l'atto si è compiuto.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Mi pare che quanto vien dicendo l'onorevole senatore Alfieri non sia assolutamente conforme a quanto disse il senatore Sclopis. Questi parlò di nullità per difetto di forma; disse che se la polizza non veniva staccata da un certo registro dalla legge prescritto, non avrebbe avuto difficoltà a consentire la nullità.

Una voce. No.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Mi pare che l'onorevole senatore Sclopis disse ciò; e quando ciò fosse, ci saremmo di molto rapprossimati. La questione di nullità cesserebbe; gli uni e gli altri consentirebbero nel comminare la nullità, solo alcuni vorrebbero che la nullità non fosse pronunciata sulla ragione di un difetto di pagamento di tassa, di una prescrizione fiscale, ma altresì da un difetto di forma. Se è possibile conciliare queste due cose (io ripeto, sacrificio troppo facilmente la teoria alla pratica), se è possibile di far sì che sia serbata la nullità e che questa abbia luogo ogni qualvolta non si sia pagata la tassa e che la differenza non sia che sovra un difetto di forma, io molto volentieri mi associerò a questa proposizione che avrebbe la conseguenza di far raggiungere lo scopo fiscale togliendo gli scrupoli, che io rispetto moltissimo, benché non li divida, dei valentissimi legali che hanno combattuto il sistema troppo fiscale, meramente fiscale della Commissione. Quindi non vedo nessuna difficoltà accò si rimandi all'ufficio centrale, ben inteso riservata solamente la deliberazione del Senato.

Io spero che l'onorevole senatore Sclopis, che ci aveva già fatto la concessione di ammettere la nullità, non ce la ritirerà.

SCLOPIS. Permetta il Senato che, poichè la mia opinione, detta in termini brevissimi, venne citata, io dichiaro che, lungi dal ritrattarla, io la confermo e la difendo. Due sono i

mezzi i quali, a parere degli onorevoli miei colleghi e di me che prendemmo la parola contro le disposizioni dell'articolo ottavo, potrebbero supplire e conciliare l'interesse delle finanze, in cui vediamo anche un principio di moralità pubblica che non abbiamo disconosciuto nemmeno prima d'ora, e l'interesse di mantenere i veri principii di legislazione che non sono poi teorie di semplice accademia.

Due sarebbero questi sistemi: uno sarebbe quello, per esempio, di un bollo straordinario, il difetto d'apposizione del qual bollo straordinario dia luogo ad una multa raggugliata ad un multiplo della tassa; l'altro, al quale io mi accosterei di preferenza, consisterebbe in ciò che nel primo registro, vale a dire nel registro contemplato dall'articolo 7° si stabilisse che dovesse indicarsi precisamente il pagamento della tassa e che dovesse essere amenicolato da qualche prescrizione che garantisse l'esecuzione dell'atto. Con ciò si verrebbe a soddisfare ad una necessità che mi pare grandissima, e che emerge da uno dei più gravi argomenti che si sono addotti in questa discussione, ed è quella emessa dall'onorevole senatore Massa-Saluzzo, vale a dire la disgiunzione delle due formalità.

Ponendo la necessità che il pagamento della tassa dovesse risultare anche nel registro dal quale si staccerebbe la polizza che formerebbe il titolo della convenzione, avremo simultaneità d'atto e quindi non cadremo in quel dubbio di lasciare che un atto fosse valido intrinsecamente e passibile di nullità estrinsecamente. Dunque io credo che quando la Commissione vorrà riprendere in esame questa parte e vorrà considerare che ogni volta che si tutela efficacemente, si conserva l'atto e se ne mantiene la santità primitiva (e dico santità perchè quando si tratta di principii sostanziali questa parola non mi pare soverchia), allora si può apporre clausola di nullità. Allora si eviterà l'esempio di fare una disposizione staccata, mercè la quale un difetto di pagamento posteriore e sanzionato unicamente in vista fiscale induca una risoluzione di ciò che è emanato dalla libera, dalla coscienziosa volontà del contraenti.

Io credo pertanto che la Commissione, a cui lumi sicuramente e pienamente mi riferisco, potrà nella sua saviezza trovare un mezzo di conciliazione che soddisferà ad entrambi i punti, ad entrambi i requisiti.

PRESIDENTE. Io non ho alcuna difficoltà di porre ai voti il rinvio all'ufficio centrale dell'articolo 8°, sia per la ragione che il ministro di finanze con certe condizioni vi ha anche aderito, sia perchè non essendosi votato sull'articolo 8°, il medesimo rimane intatto, e qualora al Senato non gradisca il lavoro dell'ufficio centrale, essa può sempre ritornare allo stesso articolo, dimodochè non si vota propriamente che una sospensione del voto su quell'articolo 8°.

Io dunque pongo ai voti il rinvio dell'articolo 8° all'ufficio centrale perchè ne faccia nuovi studi.

Chi ciò pensa, voglia levarsi.

(È approvato.)

**TRATTATO DI NAVIGAZIONE E COMMERCIO
COL GRANDUCATO DI MECKLENBOURG SCHWERIN.**

DABORMIDA, ministro degli affari esteri. Ho l'onore di presentare al Senato copia autentica del trattato di navigazione e di commercio col granducato di Mecklenburg Schwerin. (Vedi 3° voi. Documenti, pag. 1758.)

PRESIDENTE. Il Senato dà atto di questa presentazione al ministro degli affari esteri.

Sperando che l'ufficio centrale possa essere in grado domani di presentarci i suoi lavori, io convoco il Senato per domani alle ore due, e prego i signori senatori di radunarsi

mezz'ora prima negli uffici per esaminare la legge relativa alla convenzione pel servizio di corrispondenza postale tra Cagliari e Tunisi, legge d'urgenza per la quale conviene che il Senato si raduni al più presto.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.